



**Città di
Settimo Torinese**

Piazza della Libertà, 4
10036 Settimo Torinese
Tel +39 011.8028.211 Centralino
Fax +39 011.800.70.42 Generale
www.comune.settimo-torinese.to.it
P.E.C. settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
P.IVA 01054240013



**Affidamento sotto soglia, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA,
del SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE
DELL'UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE (SUED)**

Periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

Art. 2 – Durata dell'appalto

Art. 3 – Descrizione del servizio

Art. 4 – Caratteristiche del Servizio

Art. 5 – Personale

Art. 6 – Coordinamento tra l'Ente e la Ditta

Art. 7 – Sede

Art. 8 – Costi

Art. 9 – Formazione del personale

Art. 10 – Assicurazioni

Art. 11 – Pagamenti e Fatture

Art. 12 – Norme legislative

Art. 13 – Applicazione contrattuale

Art. 14 – Attività di controllo del Comune di Settimo Torinese

Art. 15 – Penalità

Art. 16 – Cauzione definitiva

Art. 17 – Ipotesi di risoluzione del contratto

Art. 18 – Foro competente

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 20 – Trattamento dei dati e tutela della privacy

ALLEGATO: Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Supporto alle attività tecniche dell'ufficio Edilizia del Comune (SUED).

Il relativo importo presunto è quantificato in € 35.000,00 , oltre I.V.A. , a norma di legge per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 35.000,00 oltre I.V.A. a norma di legge.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà la seguente durata: **9 mesi**, per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021.

Art. 3 – Descrizione del servizio

Nello specifico, i servizi sono caratterizzati da:

a) SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE(SUED):

Si elencano le azioni maggiormente rappresentative del servizio che si richiede, precisando che il presente elenco non è esaustivo:

| Azione/Servizio | Descrizione dettagliata | Quando |
|---|--|---------------|
| ARCHIVIAZIONE CARTACEA E DIGITALE | Ricezione delle istanze e pratiche edilizie digitali. Scansione e digitalizzazione delle pratiche cartacee, prelievo e deposito della documentazione in archivio | |
| GESTIONE ATTIVITA' DI SPORTELLO | Informazioni e consulenza tecnica al pubblico negli orari e giorni prestabiliti sia telefonicamente che via mail | |
| UTILIZZO PROCEDURA GIS MASTER | Caricamento, aggiornamento dati e ricerca delle pratiche edilizie sulla procedura Gis Master | |

Il Servizio dovrà essere espletato presso la sede del Comune di Settimo Torinese – Piazza della Libertà 4 - Settimo T.se (TO).

Art. 4 – Caratteristiche del Servizio

Sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Ente in ordine al presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare, la completa gestione/organizzazione/amministrazione/contabilità/programmazione ed attuazione di quanto necessario.

Il servizio dovrà essere assicurato, di norma, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, mediante la presenza del personale dell'impresa aggiudicataria, come di seguito specificato:

- presso la sede di Piazza della Libertà 4, Settimo Torinese per n. 40 ore settimanali;
- In ragione di particolari ed eccezionali esigenze potrà essere richiesta, tuttavia, anche l'estensione della presenza lavorativa anche in altre fasce orarie o giorni.

Art. 5 – Personale

Per la gestione del servizio di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà impiegare una figura professionale di riferimento, garantendo la sostituzione dell'addetto quando assente con figura avente le stesse caratteristiche.

Subordinatamente alle specifiche esigenze connesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il Responsabile di Servizio potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria di impiegare la risorsa sopra evidenziata con una diversa modulazione.

II SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (SUED)

dovrà essere svolto dalla Ditta impiegando:

1. Una figura amministrativa in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti (con garanzia di sostituzione in caso di assenza/impossibilità, con altra figura professionale con pari requisiti):
2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Istituto tecnico o titolo superiore di carattere tecnico (Architetto-Ingegnere);
3. Conoscenza ed uso di apparecchiature e software informatici, è preferibile anche la conoscenza del software Gis Master;
4. possesso di attitudini relazionali volte alla collaborazione all'interno dell'organizzazione;
5. Autonomia nella gestione del lavoro affidato;
6. Esperienza almeno annuale nella gestione delle attività tecniche del servizio edilizia privata presso pubbliche amministrazioni.
7. Conoscenza della normativa di Settore relativa la gestione delle pratiche edilizie.

Le caratteristiche professionali della figura da impiegarsi nel servizio di supporto alla gestione delle attività tecniche dell'Ufficio Edilizia del Comune (SUED) dovranno essere attestate con presentazione del *curriculum vitae* degli addetti proposti e dei loro sostituti.

In relazione all'attività richiesta, non è esclusa l'eventuale necessità di recarsi per ragioni di servizio presso Enti fuori sede.

La Ditta è tenuta a garantire le prestazioni richieste, favorendo la continuità del personale operante per tutta la durata dell'appalto. Nell'ipotesi di sostituzioni temporanee o definitive la Ditta dovrà comunicare sempre in forma scritta all'Ente i nominativi dei nuovi operatori nonché trasmettere la documentazione ad essi relativa almeno quattro giorni lavorativi prima della loro entrata in servizio.

Al Responsabile di Servizio è data facoltà di intervenire in qualsiasi momento per richiedere con motivazioni scritte la sostituzione di un operatore ritenuto inidoneo.

La Ditta dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali consecutive dalla richiesta scritta.

La rilevazione delle presenze degli operatori impegnati nelle attività oggetto del Servizio è demandata alla Ditta, che si rende garante del rispetto degli orari concordati. A tale scopo la Ditta medesima dovrà dotarsi di idonei strumenti di rilevazione delle presenze in servizio del personale.

Il personale dipendente dalla Ditta dovrà:

- effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo i principi della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio e altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio;
- garantire il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione di esso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà all'Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Ente ed il personale addetto ai servizi affidati alla Ditta.

Art. 6 – Coordinamento tra l'Ente e la Ditta

L'Ente individuerà un dipendente che sarà la figura di riferimento per la gestione dei rapporti con la Ditta esterna.

Art. 7 – Sede

L'Ente metterà a disposizione della Ditta la sede amministrativa di Piazza della Libertà 4 a Settimo T.se, comprendente gli arredi, le suppellettili e la strumentazione informatica.

Art. 8 – Costi

Il costo di affidamento è onnicomprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal Capitolato e derivanti dalla gestione del Servizio in essere.

Art. 9 – Formazione del personale

L'aggiudicatario provvederà, senza oneri a carico del Comune di Settimo Torinese, alla formazione iniziale e permanente del proprio personale, attraverso l'attivazione di iniziative inerenti alle attività richieste ed aderirà alle iniziative formative eventualmente proposte dall'Ente. Le parti concorderanno, sulla base delle esigenze organizzative connesse all'espletamento del Servizio, le modalità di partecipazione del personale a tali iniziative di formazione, i cui oneri saranno a carico dell'Amministrazione.

Art. 10 – Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, salvo gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

A tale scopo l'Impresa aggiudicataria dovrà contrarre un'assicurazione contro i rischi inerenti alla gestione del servizio per un massimale RCT di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) per sinistro blocco unico con primaria compagnia.

Art. 11 – Pagamenti e Fatture

Per quanto attiene i Servizi in oggetto, il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso all'importo totale. La mancanza alle scadenze prescritte e/o la contestazione anche di uno solo dei documenti previsti da Disciplinare e Capitolato sospenderà la liquidazione delle fatture stesse.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

Art. 12 – Norme legislative

L'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma. In particolare la Ditta dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- previdenziale;
- stipendiale, fiscale, contributiva
- assicurativa;
- di sicurezza sui posti di lavoro e di prevenzione infortuni, adottando tutte le misure previste dalla vigente legislazione ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La Ditta medesima è pertanto responsabile:

1. dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro del proprio personale, delle normative fiscali e previdenziali
2. dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalle vigenti norme infortunistiche riconoscendo all'Ente appaltante l'assoluta estraneità in relazione a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica che dovesse instaurarsi tra la stessa Ditta ed il proprio personale.

Art. 13 – Applicazione contrattuale

L'Impresa aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Art. 14 – Attività di controllo del Comune di Settimo Torinese

L'Ente si riserva, nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, di controllare il rispetto dei contenuti del presente Capitolato. La Ditta è tenuta a collaborare per ogni ulteriore verifica che l'Ente riterrà opportuno attuare.

Art. 15 – Penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile verso l'Ente del buon andamento del Servizio assunto, ed in particolare dell'osservanza da parte del proprio personale di ogni norma di idoneo e corretto comportamento.

L'Ente, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Si riporta di seguito, a merito titolo esemplificativo, una casistica di inadempienze che di norma comportano l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri sotto precisati:

- mancato rispetto delle scadenze legate alle attività descritte nel Capitolato: da € 250,00 a € 1.000,00, oltre ad eventuali sanzioni che venissero applicate all'Ente per gli omessi e/o ritardati versamenti causati dal fornitore ;
- mancata osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni prescritte dal Capitolato in merito al possesso dei requisiti da parte del personale addetto: € 500,00 per evento;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione e di altri Enti: € 250,00 per ogni singolo evento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Ente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore dell'importo contrattuale.

Art. 16 – Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è stabilita con le modalità e le misure previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, e fatti salvi i maggiori diritti dell'Ente, il Comune di Settimo Torinese procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa aggiudicataria causa d'inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva verrà restituita al completamento della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Art. 17 – Ipotesi di risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel corso della procedura di gara;
- sospensione, anche parziale, del servizio, escluse le cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- abituale deficienza, imperizia e negligenza nell'esecuzione del Servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Ente;

- recidiva delle inosservanze, ai sensi degli artt. 326, 621 e 622 del Codice Penale delle disposizioni disciplinanti il segreto d'ufficio nonché la riservatezza delle informazioni da parte del personale della Ditta addetto alla gestione del Servizio;
- quando la Ditta si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- quando, nel caso di Cooperativa sociale, la medesima venga a trovarsi nella situazione contemplata agli artt. 5 e 6 della Legge Regione Piemonte 18/94;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla sua retribuzione e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- applicazioni di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato ad anno solare, corrisponda complessivamente al 10% dell'importo annuo contrattuale.

È comunque facoltà dell'Ente dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del Giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l'Ente intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'Impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Ente in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Nel caso di Cooperativa Sociale, dell'avvenuta risoluzione del contratto è data notizia all'Ente competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 18 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere è escluso il ricorso all'arbitrato e sarà pertanto competente il Foro di Ivrea.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136. Tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 20 – Trattamento dei dati e tutela della privacy

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente, emanata in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy. L'aggiudicatario dichiara che i dati verranno trattati per finalità esclusivamente connesse alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e si impegna, pena la risoluzione della convenzione stessa, a garantire la riservatezza di tutte le informazioni e a non divulgare - anche successivamente alla scadenza - dati e notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno cagionato all'Ente o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle citate disposizioni normative, anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

L'Ente provvederà a designare l'aggiudicatario quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016, mediante il "Contratto di nomina a responsabile del

trattamento dei dati personali " allegato al presente Capitolato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del servizio in oggetto.

ALLEGATO

BOZZA di Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che:

- a) con la sottoscrizione del Contratto avente ad oggetto [●], il Titolare affida al Fornitore lo svolgimento dei Servizi;
- b) per adempiere le obbligazioni indicate nel Contratto, il Fornitore verrà a conoscenza e tratterà Dati Personali, come di seguito definiti, il cui Titolare è il Comune di Settimo Torinese;
- c) il GDPR, all'articolo 28, stabilisce che i *“trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto”*;
- d) al contempo, ai sensi del GDPR, qualora *“un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- e) alla luce di quanto sopra, il Titolare intende nominare il Fornitore responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 28 GDPR, in modo da garantire che il trattamento avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR, ivi comprese quelle attinenti il profilo relativo alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Definizioni

Nel Contratto di Nomina, i seguenti termini avranno il significato stabilito nel presente paragrafo 1.1:

“Autorità Giudiziaria”: autorità giurisdizionale competente;

“Codice Civile”: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262;

1.0.2. **“Codice Privacy”**: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e/o integrato dalla normativa tempo per tempo vigente;

1.0.3. **“Contratto di Nomina”**: il presente documento, con il quale il Titolare nomina il Fornitore responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR per lo svolgimento dei Trattamenti necessari all'adempimento dei Servizi oggetto del Contratto;

1.0.4. **“Contratto”**: il contratto sottoscritto dal Comune di Settimo Torinese e dal Fornitore e indicato nella Premessa a) del presente Contratto di Nomina;

1.0.5. **“Data di Cessazione”**: data di cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del presente Contratto di Nomina;

1.0.6. **“Dati Personali”**: ai sensi del GDPR, i dati personali sono *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”*. I Dati Personali comprendono sia i dati personali conferiti direttamente dagli interessati che quelli creati a partire da questi dal Fornitore o Titolare (cd. *inferred data*).

1.0.7. **“Fornitore”** o **“Responsabile”**: [●];

“Garante Privacy”: Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge n. 675/1996 e oggi disciplinata dal Codice Privacy;

1.0.9. **“GDPR”**: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

1.0.10. **“Giorno Lavorativo”**: indica un giorno che non è un sabato, una domenica o una festa pubblica, nel quale le banche in Italia sono aperte per lavoro;

1.0.11. **“Interessati”**: le persone fisiche a cui si riferiscono i Dati Personali oggetto del Trattamento cui il Fornitore avrà accesso al fine di svolgere i Servizi.

1.0.12. **“Modifiche”**: le modifiche che il Titolare propone al Fornitore per adeguare il contenuto del Contratto di Nomina a eventuali novità della Normativa Privacy che incidono sugli obblighi del Titolare o del Fornitore;

1.0.13. **“Normativa Privacy”**: le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR, dal Codice Privacy e da ogni altra previsione normativa in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché i provvedimenti emanati dal Garante Privacy, dall'Article 29 Working Party e dal Comitato europeo per la protezione dei dati;

1.0.14. **“Personale”**: il personale del Fornitore, ivi inclusi dipendenti, amministratori, consiglieri, agenti, consulenti, stagisti e collaboratori, il cui intervento è strettamente necessario per lo svolgimento dei Servizi;

“Provvedimento”: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento *“nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”*.

- 1.0.16. **“Servizi”**: le prestazioni che il Fornitore deve svolgere in favore del Titolare ai sensi del Contratto;
- 1.0.17. **“Sub-responsabile”**: qualsiasi soggetto terzo di cui il Fornitore si avvale per l'adempimento dei Servizi oggetto del Contratto qualora espressamente autorizzato dal Titolare;
- 1.0.18. **“Titolare”**: Comune di Settimo Torinese;
- 1.0.19. **“Trattamenti”**: ai sensi del GDPR, il trattamento di dati personali è *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”*;
- 1.0.20. **“Verifiche”**: le verifiche preliminari effettuate dal Titolare sull'organizzazione del Fornitore e sulle misure tecniche e organizzative da questi adottate al fine di verificare l'adeguatezza delle stesse alla luce dei requisiti del GDPR e della Normativa Privacy e la loro idoneità per la tutela dei diritti degli Interessati nello svolgimento dei Trattamenti. Tali Verifiche sono state effettuate tramite la compilazione di un questionario;
- 1.0.21. **“Violazione”**: ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali.

Qualora nella lettura ed interpretazione del presente Contratto di Nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR e, in subordine, dal Codice Privacy o, in alternativa, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del GDPR e, in subordine, del Codice Privacy.

2. Oggetto

Con il presente Contratto di Nomina, il Titolare nomina il Fornitore responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, con specifico riferimento alle operazioni di Trattamento dei Dati Personali connesse all'esecuzione dei Servizi, e fornisce al Responsabile le istruzioni per il Trattamento.

Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a:

- (i) trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi;
- (ii) rispettare le istruzioni fornite dal Titolare, riconoscendo quest'ultimo come l'unico soggetto legittimato a stabilire le modalità, i mezzi e le finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- (iii) rispettare, nello svolgimento dei Servizi, la Normativa Privacy.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile è tenuto a indicare al Titolare, per iscritto, l'esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano al medesimo Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Titolare e/o alla Normativa Privacy.

3. Verifica dei requisiti del Responsabile

Il Fornitore dichiara e garantisce di avere dichiarato il vero nel corso delle Verifiche svolte dal Titolare e si impegna a comunicare prontamente al Titolare qualsivoglia modifica nel proprio assetto organizzativo o societario che possa avere impatto sull'esito di tali Verifiche.

4. Personale del Fornitore

Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i Dati Personali sono trattati esclusivamente dal Personale.

Il Fornitore si impegna a nominare i soggetti di cui al precedente paragrafo incaricati del trattamento o, in ogni caso, ad autorizzarli espressamente al trattamento e a fornire loro istruzioni per iscritto, nel rispetto della Normativa Privacy. Attraverso tali nomine, il Responsabile fornisce al Personale precise istruzioni sul trattamento dei Dati Personali, assicurando che i Dati Personali siano trattati nel rispetto della Normativa Privacy e del presente Contratto di Nomina, e che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impegnate anche alla riservatezza.

Il Fornitore si impegna a prevedere corsi di formazione periodici in materia privacy per il Personale.

Nell'ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Fornitore anche dei servizi di amministrazione di sistema, il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento e, in particolare, a:

- 4.3.0. designare quali amministratori di sistema il/i soggetto/i che, tenuto conto della sua/loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, è/sono in possesso dei requisiti richiesti dal Provvedimento per assolvere la funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza);
- 4.3.1. fornire al Titolare gli estremi identificativi degli amministratori di sistema designati, al fine di permettere al Titolare stesso di adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal Provvedimento, provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario;
- 4.3.2. svolgere tutti i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento.

Al contempo, il Fornitore si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo o onere in cui quest'ultimo dovesse incorrere a seguito della violazione da parte del Fornitore di uno o più degli obblighi poc'anzi indicati.

5. Sub-responsabili

Al Fornitore è fatto divieto di avvalersi, senza espressa autorizzazione del Comune di Settimo Torinese di soggetti terzi per lo svolgimento dei Servizi e, quindi, di subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei Dati Personali.

6. Sicurezza dei Dati Personali

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Fornitore si obbliga a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy. Il Fornitore adotta almeno le misure indicate dall'articolo 32, paragrafo 1, GDPR, nonché quelle altre indicate dal Titolare del trattamento.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali ai sensi del precedente articolo 4, impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei Trattamenti che sono necessari per la prestazione dei Servizi nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

7. Diritti degli Interessati

Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati, il Responsabile si obbliga a:

- (i) comunicare, senza ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, ricevuta, direttamente o tramite un Sub-responsabile, dagli Interessati;
- (ii) assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a:
 - a. cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte dell'Interessato;
 - b. segnalare al Titolare quali siano i Dati Personali in proprio possesso relativi all'Interessato che abbia esercitato il diritto di accesso;
 - c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano l'Interessato che abbia esercitato il diritto alla portabilità;
 - d. rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'Interessato;
 - e. limitare il trattamento dei Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte dell'Interessato;
 - f. cessare su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'Interessato i trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta.

A seguito dello scioglimento del Contratto di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori Trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 11.2 del presente Contratto di Nomina, si impegna sin d'ora, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli Interessati, a:

- (i) comunicare, senza ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
- (ii) assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute.

8. Violazione dei Dati Personali

Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo, ogni Violazione dei Dati Personali subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile.

Al fine di consentire al Titolare di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR e, in particolare, di effettuare la notifica al Garante Privacy e, laddove la Violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione agli interessati, la notifica di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali;
- b) indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di Interessati i cui Dati Personali sono oggetto della Violazione;
- c) descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
- d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali e per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa alla Violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.

9. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal Fornitore in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali.

10. Obblighi del Titolare

Il Titolare dichiara e garantisce che:

- *i dati conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati;*
- *i Trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi sono fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla Normativa Privacy;*
- *comunicerà al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento.*

11. Durata dell'Atto di Nomina e obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione

11.0. L'Atto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e la sua efficacia cesserà, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 15.2, alla data in cui il Contratto verrà meno per qualsivoglia motivo.

11.1. Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere immediatamente ogni Trattamento effettuato per conto del Titolare e, entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Cessazione, dovrà restituire o cancellare i Dati Personali, secondo quanto di volta in volta deciso dal Titolare, nonché qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta degli stessi.

- 11.2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto del Fornitore di trattare i Dati Personali anche successivamente alla Data di Cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Fornitore, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta degli stessi al Titolare entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Cessazione.
- 11.3. Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei Dati Personali e restituisca o cancelli ogni copia dei Dati Personali medesimi secondo quanto stabilito dal paragrafo 11.2 del presente Contratto di Nomina e ferma restando l'applicazione, anche ai Sub-responsabili, del precedente paragrafo 11.3.

12. Audit

- 12.0. Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.
- 12.1. Fermi restando gli obblighi previsti in tal senso dal Contratto, il Fornitore si impegna altresì a consegnare al Titolare, con cadenza annuale e per iscritto, un rendiconto in ordine all'ottemperanza delle istruzioni ricevute per mezzo del presente Contratto di Nomina, nonché relativamente all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei Dati Personali sia conforme alle previsioni del GDPR.
- 12.2. Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 5 Giorni Lavorativi precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i Dati Personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei Dati Personali al presente Contratto di Nomina e alla Normativa Privacy.
- 12.3. Il Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto dell'Atto di Nomina e della Normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.
- 12.4. Il Fornitore dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente articolo 12 del Contratto di Nomina e a comunicare al Titolare qualsivoglia elemento che possa avere impatto sull'esito di tali attività.

13. Cooperazione con il Garante

- 13.0. Il Fornitore si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria.
- 13.1. Il Fornitore si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

14. Trasferimento dei Dati Personali

Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce i Dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Ogni trasferimento dei Dati Personali, anche all'interno dell'Unione europea, ivi inclusi i trasferimenti dei Dati Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 6.1 del presente Contratto di Nomina.

15. Responsabilità del Fornitore

15.0. Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina o dal GDPR in capo al Fornitore dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Fornitore sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

15.1. L'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dagli articoli 2.2, 8.1 del presente Contratto di Nomina, comporterà il diritto del Titolare di risolvere il presente Contratto di Nomina ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile. Resta salva la facoltà per il Titolare di agire in giudizio per i danni causati dall'inadempimento del Fornitore, ivi inclusi i costi sostenuti per la ricerca di un nuovo fornitore.

15.2. In caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2.2, 8.1, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione al Titolare di una penale, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, pari ad Euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto), fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, quali - a titolo meramente esemplificativo - il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

15.3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune di Settimo Torinese da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile.

16. Modifiche della Normativa Privacy

16.0. Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di Nomina, il Titolare può proporre le Modifiche del presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

16.1. Le Modifiche si intendono approvate dal Fornitore se questi non si oppone entro 15 Giorni Lavorativi dalla ricezione delle stesse.

16.2. Nel caso in cui il Fornitore non accetti le Modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto della Normativa Privacy.

16.3. Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni previste dal paragrafo 16.3 del presente Contratto di Nomina o qualora il Fornitore non motivi il rifiuto delle Modifiche proposte dal Titolare ai sensi del paragrafo

16.4 del presente Contratto di Nomina, il Titolare avrà facoltà di recedere dal Contratto e dal Contratto di Nomina, con conseguente applicazione dell'articolo 11 del presente Contratto di Nomina.

17. Separabilità

Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizioni del presente Contratto di Nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente Contratto di Nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima che preveda, in modo veritiero, l'intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del presente Contratto di Nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Nomina.

18. Ordine di precedenza

In caso di contrasto sulle materie oggetto del presente Contratto di Nomina tra le disposizioni del medesimo Contratto di Nomina e qualsiasi ulteriore accordo tra il Titolare e il Fornitore, ivi incluso il Contratto, le disposizioni del presente Contratto di Nomina prevarranno.

19. Legge applicabile e foro competente

19.0. Il presente Contratto di Nomina è regolato dalla legge italiana.

19.1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto di Nomina, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Ivrea.

* * *

Data e firma

Per conferma ed accettazione dell'Atto di nomina e del suo contenuto:

[•], [•][•][•]

Il Fornitore

Ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 Codice Civile, il Fornitore prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli del Contratto di Nomina: Art.15 "Responsabilità del Fornitore", 16 "Modifiche della Normativa Privacy", 19 "Legge applicabile e foro competente".

Il Fornitore